



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA DELL'IPC BOSELLI DI VIA LUINI 123 TORINO.

C.U.P. J79D15000590003

C.I.G. Z701F55822

TRA

La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1, Arch. Claudio SCHIARI, nato a Susa (Torino) il 28/04/1960 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – C.so Inghilterra 7 sede della Città Metropolitana di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che nel proseguio del presente contratto verrà denominata, per brevità, "Città Metropolitana"

E

L'Ing. Luciano Bauducco, nato a Torino il 26/05/1957 – C.F. BDCLCN57E26L219R - P.IVA 07868090015 (studio Consultecna - con studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 96 - Torino), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 4508X dal 1982.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n.....- 17735/2017 in data/...../2017, è stato conferito all'Ing Luciano Bauducco, l'incarico professionale di redazione del certificato di idoneità statica dell'IPC Boselli di via Luini 123 Torino;
- ai lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n..... e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.)

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Città Metropolitana conferisce all'Ing Luciano Bauducco, con studio presso Consultecna in Corso Vittorio Emanuele II n. 96 - Torino, l'incarico professionale di redazione del certificato di idoneità statica dell'IPC Boselli via Luini 123 Torino;

L'incarico professionale è conferito in quanto il professionista è in possesso dei requisiti professionali previsti, nonché di adeguato curriculum professionale.

L'attività professionale relativa all'incarico in oggetto è dettagliata anche nella specifica tecnica del preventivo prot. n. 57684 /2017 del 11/05/2017, depositato agli atti e che viene richiamato integralmente in tutte le sue parti.

L'incarico consiste:

- nello studio della documentazione strutturale disponibile;
- nell'effettuazione di sopralluoghi nelle sedi di cui sopra;
- nella progettazione del piano di indagini e prove;
- nell'assistenza alle prove;
- nella valutazione della sicurezza strutturale;
- nell'emissione della certificazione di idoneità statica.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso, e avrà durata pari a 30 giorni. Il pagamento della prestazione da parte della Città Metropolitana diverrà pertanto esigibile entro il 2° semestre 2017, fatte salve le verifiche di corretta esecuzione previste dal contratto e dalla normativa vigente.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi **Euro 3.937,21=** così ripartito:

Onorario	Euro	3.103,10
Contributo CNPAIA 4%	Euro	124,12
IVA 22%	<u>Euro</u>	<u>709,99</u>
Totale	Euro	3.937,21

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

Il pagamento del corrispettivo avverrà al termine delle prestazioni indicate ed alla consegna della relazione.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura.

In considerazione dei necessari adempimenti tecnici, il pagamento avverrà entro 60 (*sessanta*) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento

contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ.

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verificano;
- di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Città Metropolitana di Torino si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4).

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4).

Art. 8- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Città Metropolitana, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare la documentazione fornita resta di piena ed assoluta proprietà della Città Metropolitana.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Città Metropolitana di Torino.

Art. 10-Revoca dell'incarico

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Città Metropolitana di Torino si riserva la più ampia facoltà di scelta, previa costituzione in mora e comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 della Legge 241/1990), tra la facoltà di revocare l'incarico stesso (con semplice avviso – diffida con raccomandata A.R.) e contestualmente risolvere il contratto, oppure proseguire nel rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In caso di ritardo della conduzione dell'incarico superiore a 30 (trenta) giorni, per causa imputabile all'incaricato, la Città Metropolitana si intende libera da ogni impegno verso l'incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni. Qualora anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto intervengano convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999, a condizioni migliorative rispetto a quelle di cui al presente contratto, la Città Metropolitana di Torino si riserva di recedere dal contratto medesimo qualora il professionista non acconsenta a modificarne le condizioni economiche nel rispetto delle convenzioni nel frattempo intervenute.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Corso Vittorio Emanuele II n. 96 – Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 1
Arch. Claudio SCHIARI
.....

Il Professionista incaricato
Ing Luciano BAUDUCCO
.....

Il professionista incaricato, Ing Luciano BAUDUCCO, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 1
Arch. Claudio SCHIARI
.....

Il Professionista incaricato
Ing Luciano BAUDUCCO
.....